



TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

VERBALE D'UDIENZA DEL 2 2

Oggi 2, alle ore 19, innanzi al Giudice dott. [redacted] sono comparsi:
Per parte appellante l'avv. [redacted] anche per delega dell'avv. [redacted]
Per parte appellata l'avv. [redacted] per delega dell'avv. [redacted], il
quale deposita fascicolo di parte cartaceo.

Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa oralmente *ex art 281 sexies c.p.c.*

I procuratori delle parti concludono riportandosi ai rispettivi scritti di causa, chiedendone l'accoglimento.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

nella persona del giudice dott.:

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. _____ in data _____ ed introdotta con atto di
citazione in appello notificato in data _____ l

CON OGGETTO

Appello avverso sentenza giudice di pace in materia di risarcimento danni;

TRA

I _____ nato a _____ il _____ (_____
_____) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv. _____
(_____) e _____
(_____) presso il cui studio elettivamente domicilia in _____

APPELLANTE

E

_____ in persona del procuratore speciale Dott.ssa E
_____ giusta procura speciale per Notaio _____ ep. n. _____
_____ (P.IVA 11991500015), rappresentata e difesa, giusta
procura in atti, dall'Avv. Francesco Napolitano (C.F. NPLFNC65H14F839F) presso il cui studio
elettivamente domicilia in Napoli al Viale Augusto 162.

APPELLATA

NONCHE'

_____ ata _____ (_____) il _____ (C
_____ a r _____

APPELLATA CONTUMACE

CONCLUSIONI:

come da verbale di udienza del

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 1 / / il Sig. F / / conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata I / / e quali civilmente responsabili per il sinistro stradale occorso in data (/ / alle ore (/ / 0 / / alla / / o. Nelle predette circostanze di tempo e di luogo, / / alla guida del / / veniva colliso dal motoveicolo tipo / / tg. / / di proprietà di I / / ed assicurato per la RCA con / / A seguito del tamponamento, il / / rovinava al suolo sul proprio lato destro riportando lesioni personali a seguito delle quali veniva dapprima trasportato presso l'Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia con diagnosi di "frattura alla caviglia destra" e poi ivi ricoverato nel Reparto di Ortopedia. Il F / / veniva quindi ricoverato presso la clinica Malzoni di Avellino in data (/ /) dove veniva sottoposto ad intervento di riduzione cruenta e sintesi con viti nonché ad apposizione di apparecchio gessato con diagnosi di frattura pluriframmentaria del malleolo tibiale e lussazione anteriore della caviglia destra.

Tentata invano la composizione bonaria della *insorgenda* lite, l'attore iscriveva la causa a ruolo al n. rg. / / presso il Giudice di Pace di Torre Annunziata chiedendo il ristoro delle lesioni subite a causa del sinistro *de quo* e quantificate in complessivi 19.722,15 euro. Si costituiva ritualmente solo F / / S.p.a. mentre / / restava contumace. Nel corso dell'istruttoria veniva escusso il teste / / il quale confermava la dinamica del sinistro e veniva disposta CTU medico legale sul / / ad opera del Dr. / / La relazione peritale confermava con certezza l'esistenza del nesso di causalità tra l'entità e la natura delle lesioni riportate e la dinamica dell'incidente; accertava valida contusione e distorsione del collo piede con frattura del pilone e del malleolo mediale trattato con osteosintesi metallica; in conclusione valutava i danni biologici nella misura del 5% e quantificava l'inabilità temporanea totale in 43 giorni e quella parziale in 93 giorni.

Con sentenza n. / / depositata in data / / (/ / il Giudice di Prime cure rigettava la domanda attorea in quanto infondata e non provata stante l'insufficiente, confusa e contraddittoria deposizione testimoniale, l'inattendibilità dello stesso teste, l'assenza di danni alla parte anteriore del veicolo danneggiante ed il referto di Pronto Soccorso dal quale non si evince la responsabilità di terzi nella causazione del sinistro.

Avverso la predetta sentenza, con atto ritualmente notificato in data 1 ,
interponeva gravame lamentando il rigettato della domanda da parte del Giudice di prime cure sulla
scorta di una motivazione fondata sull'errata valutazione delle dichiarazioni testimoniali,
sull'inattendibilità del teste, sulla valutazione delle fotografie prodotte dalla Compagnia assicuratrice e
sull'errata valutazione del referto di pronto soccorso.

Circa il primo motivo di gravame, ad avviso dell'appellante, dalle dichiarazioni testimoniali si
evincevano sia la posizione del teste rispetto ai veicoli coinvolti nel sinistro sia i punti di contatto tra gli
stessi confermando così la dinamica dell'incidente come esplicitata nell'atto di citazione.

Circa l'inattendibilità del teste a causa della sua falsa dichiarazione in ordine al fatto di non aver mai
testimoniato prima della deposizione resa nel corso dell'udienza del 0 , l'appellante
sottolineava come si trattasse di un dato privo di riscontro probatorio in quanto emerso da una mera
allegazione della difesa avversaria esperita nella comparsa conclusionale.

In merito all'assenza di danni alla parte anteriore del motociclo danneggiante emersa dalle riproduzioni
fotografiche allegate dalla Compagnia appellata, il E accipiva che non vi fosse prova che il
motociclo raffigurato sia lo stesso motociclo danneggiante dato che nelle suddette fotografie non
veniva mostrata la targa posteriore del motociclo e che si tratti, peraltro, di foto risalenti ad oltre un
dopo il sinistro. Sul punto l'appellante rilevava inoltre che, stante l'altezza maggiore del veicolo
tamponante, l'impatto non avrebbe verosimilmente potuto danneggiare detto motociclo nella sua parte
anteriore.

Infine, in relazione alla circostanza per cui nel referto di pronto soccorso non risultava che il sinistro
fosse ascritto a responsabilità di terzi, il rilevava che il predetto referto riportava la dicitura
"incidente in strada" e che nella sezione dedicata alla responsabilità di terzi niente veniva indicato;
dunque da tale omissione nulla può essere ricavato in ordine alla sussistenza o meno della
responsabilità di terzi nella causazione del sinistro.

Da ultimo il rammentava la sottoscrizione del modello CAI da parte di entrambi i
conducenti il quale genera una presunzione *iuris tantum*, salvo prova contraria della Compagnia
assicuratrice, circa la verifica del sinistro nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze
risultanti dal modello stesso.

Si costituiva ritualmente in giudizio in data l'appellata Compagnia eccependo l'infondatezza dell'appello in fatto ed in diritto in quanto, come rilevato dal Giudice di prime cure, il teste escusso rendeva dichiarazioni contraddittorie, confuse, insufficienti e soprattutto in contraddizione con dinamica descritta dal conducente del veicolo danneggiante.

Circa l'inattendibilità del teste, la Compagnia assicurativa non solo ribadiva che il teste ha negato di aver precedentemente reso testimonianza ma è altresì coinvolto in altri nove sinistri oltre quello per cui attualmente verte appello.

L'appellata inoltre eccepeva l'assenza di qualsiasi danno sul veicolo presunto danneggiante, il valore di atto pubblico del verbale di pronto soccorso nel quale non è stata sbarrata la casella relativa alla responsabilità di terzi e, in ordine al modello CAI a doppia firma, riportava autorevole giurisprudenza secondo cui quest'ultimo non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del confitente ma debba essere liberamente apprezzato dal giudice ex art. 2733 c.c.

La proprietaria del veicolo danneggiante) sig., sebbene regolarmente evocata in giudizio con notifica consegnata a mani proprie in data, restava invece contumace.

Ritualmente instaurato il contraddittorio ed acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 2/2, la causa veniva trattenuta in decisione.

L'appello è infondato e per l'effetto deve essere rigettato.

Ritiene infatti questo giudice che, soprattutto alla luce del fatto che l'intero impianto istruttorio si fonda principalmente su un'unica deposizione testimoniale e che le dichiarazioni rese dal teste si palesano oltremodo generiche, oltre che in contrasto rispetto a quanto dichiarato dal conducente del veicolo presunto danneggiante in sede stragiudiziale, le contraddizioni nelle quali è incorso il teste ne mini l'attendibilità, con la conseguenza che le asserzioni unilaterali di parte attrice sono di fatto rimaste prive di qualsivoglia prova.

Infatti, l'unico teste escusso, (..... a sentito all'udienza del 0/..... ha reso una deposizione lacunosa, generica, in parte contraddittoria e dunque insufficiente a dimostrare la dinamica del sinistro. Lo stesso, infatti, in primo luogo, non ha fornito alcuna puntuale indicazione circa le condizioni metereologiche, circa lo stato in cui versava il manto stradale e circa la situazione di traffico

della strada teatro del presunto incidente. Il teste non ha altresì riferito con esattezza il giorno in cui si sarebbe verificato il sinistro *de quo*. In secondo luogo il C ha ommesso di precisare la sua posizione rispetto ai veicoli coinvolti nel sinistro, il proprio punto di osservazione e dunque la distanza dalla quale quest'ultimo assisteva all'evento. Il testimone inoltre non ha riferito i precisi punti di contatto tra i veicoli ed i danni da quest'ultimi eventualmente subiti nonché la velocità a cui entrambi i motoveicoli coinvolti percorrevano la strada. In particolare dalla deposizione testimoniale non è possibile evincere se lo stile di guida tenuto dal Sig. fosse conforme o meno alle comuni regole di prudenza e alle prescrizioni del Codice della Strada in quanto il teste ha dichiarato genericamente che il *ndossava il casco e manteneva la destra*"; non è dunque possibile escludere la corresponsabilità dello stesso ai sensi dell'art. 2054 c.c. Da ultimo il non è riuscito a riferire le possibili cause e circostanze che avrebbero determinato il tamponamento quali, a titolo di mero esempio, una brusca manovra, una frenata improvvisa o un imprudente sorpasso, limitandosi a riferire che il conducente del veicolo danneggiante, il sig. , avrebbe dichiarato che *"i freni non avevano risposto bene"*.

A fronte di tali lacune della deposizione testimoniale, si pongono le dichiarazioni rese in fase stragiudiziale dal conducente del veicolo presunto danneggiante che, sebbene costituenti argomento di prova, ben possono essere valutate dal giudice unitamente agli altri elementi istruttori e concorrere a formare il suo convincimento.

E' infatti opportuno evidenziare come il giudice possa fondare il suo giudizio, in base al principio del libero convincimento, anche su cd. prove atipiche.

Ne consegue che tutti gli atti e documenti allegati dall'odierno appellato già nella fase di primo grado (ossia le dichiarazioni rese in via stragiudiziale del conducente del veicolo danneggiante), sono pienamente valutabili in omaggio al principio del libero convincimento del giudice, di cui all'art 116 c.p.c, che si traduce nell'assenza di una preconstituita gerarchia dei mezzi di prova, sì da consentire al giudice di scegliere fra i molteplici elementi di prova sottoposti al suo vaglio, quelli che ritiene più efficaci per la formazione del proprio convincimento.

Conforta tale convincimento il costante *dictum* della giurisprudenza di legittimità, secondo cui *"l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il*

quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Civ., Sez. Lav., 21 luglio 2010, n. 17097).

Espressione del principio del libero convincimento del giudice, e del legato corollario dell'assenza di ogni gerarchia dei mezzi di prova, è la riconosciuta possibilità per il giudice di porre a fondamento della propria decisione anche mezzi di prova “atipici”, ossia non espressamente contemplati dal codice (Cass. 27.03.2003 n. 4666; Cass. 5.09.70 n. 1217)

Nell'ambito di tale categoria sicuramente possono farsi rientrare le dichiarazioni rese dai terzi ed acquisite fuori dal giudizio.

Orbene, tanto premesso, va evidenziato che i punti di contraddizione appaiono principalmente due: *in primis*, infatti, mentre il Sig. 1 _____ marito della Sig.ra _____, nonché conducente del veicolo presunto responsabile civile Honda SH _____ tg. _____ intervistato dagli accertatori nominati dalla Compagnia assicurativa, dichiarava che entrambi i conducenti dei motoveicoli coinvolti cadevano al suolo, mentre il teste, dal canto suo, riferiva che *“il conducente del motoveicolo tipo _____ non cadde a terra riuscendo a mantenere l'equilibrio”*. Ed ancora, mentre il Sig. _____ dichiarava che il _____ si recava al Pronto Soccorso da solo, il teste, contraddicendosi, sosteneva che il _____ fu accompagnato in Pronto Soccorso *“da un automobilista di passaggio”*.

A tali evidenti contraddizioni della deposizione testimoniale, a minare l'attendibilità del teste, si aggiunge la provata circostanza che questi abbia mentito circa il fatto di rendere testimonianza per la prima volta ed i dati della Banca Dati Ivass dai quali risulta che il (_____ è coinvolto in altri nove sinistri. E' appena il caos di precisare, infatti, che tale documentazione non può considerarsi tardiva sol che si rifletta sul fatto che la stessa è stata prodotta a confutazione dell'attendibilità del teste escusso in corso di lite, di talchè logicamente non poteva essere acquisita e formata prima dell'escussione di quest'ultimo, allorchè ne erano note le relative generalità

Infine in ordine al Modulo CAI, è opportuno rilevare come la dichiarazione confessoria in esso contenuta e resa dal conducente non proprietario del veicolo assicurato, costituisca piena prova nei soli confronti del confidente medesimo (in tal senso, da ultimo, Cass. 7.5.2007, n. 10304), potendo essere oggetto, per il resto, di libero apprezzamento da parte del giudice.

Ne consegue che la stessa, luigi dal dar prova dell'effettivo accadimento del sinistro secondo le

modalità ivi riportate, ha mero valore di presunzione.

Alla luce di tale quadro probatorio, correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto non sufficientemente provato il fatto storico, prova che incombeva sulla parte attrice, in ragione della genericità e contraddittorietà delle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello va rigettato con conseguente conferma integrale della sentenza di primo grado impugnata.

Le spese di lite relative al presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla scorta delle tariffe di cui al D.M. 55/2015 e tenuto conto dei minimi tariffari in relazione allo scaglione di riferimento.

Il rigetto dell'appello, inoltre, alla luce del disposto di cui all'art. 13 del d.pr. 113/2002, importa l'obbligo del pagamento del doppio del contributo unificato.

P.Q.M

Il giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da _____ avverso la sentenza n. _____ emessa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata e depositata il _____, così provvede:

- a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. _____ emessa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata e depositata il _____
- b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore della convenuta _____ S.p.A., delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 1617,50 (di cui euro 437,50 per fase di studio, euro 370 per fase introduttiva ed euro 810 per fase conclusionale), per compensi oltre IVA, C.p.a. e rimborso spese generali come per legge;
- c) nulla sulle spese nei rapporti con _____ stante la contumacia di quest'ultima;
- d) condanna l'appellante al pagamento del doppio del contributo unificato.

Torre Annunziata,

Il Giudice